CAMERA DEI DEPUTATI N. 1846-E

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE **COSSIGA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

IN PRIMA DELIBERAZIONE: Approvato dal Senato della Repubblica, *nella seduta del 16 dicembre 1959* (*Stampato n.* **820**); modificato dalla Camera dei Deputati *nella seduta del 17 febbraio 1960* (*Stampato n.* **1816**); modificato dal Senato della Repubblica *nella seduta del 9 giugno 1960* (*Stampato n.* **820-B**); approvato dalla Camera dei Deputati, *nel testo già approvato dal Senato della Repubblica, nella seduta del 19 luglio 1960* (*Stampato n.* **1846-B**).

IN SECONDA DELIBERAZIONE:

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA,

con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta del 15 dicembre 1960
(*Stampato n. 820-bis*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 15 dicembre 1960

—

Assegnazione di tre Senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico

Presentata alla Presidenza il 2 febbraio 1961

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Assemblea è chiamata ad esaminare e deliberare su un disegno di legge costituzionale: « Assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico » (1846-*D*), in seconda deliberazione ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione e nelle forme e nei limiti stabiliti dall'articolo 107-*ter* del regolamento.

1. — La I Commissione permanente, Affari costituzionali, investita dell'esame del disegno di legge costituzionale, approvato in seconda deliberazione dal Senato della Repubblica, nella seduta del 15 dicembre 1960 ha approvato all'unanimità il disegno stesso e ne propone la sollecita approvazione dall'Assemblea. Il lungo *iter* parlamentare fa ritenere opportuno al relatore richiamare in questa sede i precedenti politici e parlamentari del disegno di legge costituzionale che l'Assemblea va ad esaminare.

2. — Il 27 ottobre 1954, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 249, veniva giuridicamente consacrato il trasferimento al Governo italiano dell'amministrazione civile sul territorio costituente la cosiddetta Zona *A* del cosiddetto « Territorio libero » di Trieste, la cui sottrazione alla sovranità italiana era stata prevista dagli articoli 4, 21 e 22 del Trattato di Parigi, Territorio che fino a quel momento era stato soggetto all'Amministrazione militare anglo-americana. Trovava con ciò concreta attuazione quanto stabilito nel *Memorandum* di intesa tra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e di Jugoslavia, siglato a Londra il 5 ottobre 1954.

3. — Con il ritorno sotto la effettiva sovranità italiana del territorio sopradetto (e che, secondo quanto stabilito dal citato *Memorandum*, risultava formato dai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico), si pose il problema della completa e totale integrazione nello Stato italiano dei cittadini italiani ivi abitanti, di quei cittadini cioè che pur non avendo mai perduto la cittadinanza italiana, per l'esser stati sottoposti al Governo militare delle Potenze occupanti non si erano trovati nelle condizioni giuridiche e di fatto di poter esercitare i diritti ad essi spettanti o di poter esser chiamati ad adempiere i doveri ed obblighi su di essi gravanti, in base alle leggi della Repubblica. Aspetto giuridicamente e politicamente essenziale di questa integrazione era ed è naturalmente l'ammissione di detti cittadini all'effettivo esercizio dei diritti politici previsti dalla Costituzione. e l'attribuzione ad essi della dovuta rappresentanza nelle Assemblee legislative della Repubblica.

4. — A tal fine, con l'articolo 4 della legge 16 maggio 1956, n. 493 (poi comma 3° dell'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati 30 marzo 1957, n. 361), si costituì, con il territorio dei sopra indicati comuni, il XXXII collegio per la elezione dei deputati al Parlamento, cui vennero assegnati quattro seggi con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1958, n. 156. In virtù di dette disposizioni gli elettori di quei comuni poterono partecipare alle elezioni della Camera dei Deputati del 25 e 26 maggio 1958 ed eleggere i propri rappresentanti.

Non così fu invece per la elezione del Senato della Repubblica. La complessità del procedimento costituzionale che si dovette adottare per soddisfare peculiari esigenze della rappresentanza senatoriale di quei comuni, non permise, infatti, che si giungesse all'approvazione delle norme necessarie entro il termine utile per far partecipare gli elettori aventi diritto alle votazioni per la elezione del Senato della Repubblica, tenutesi parimenti nei giorni 25 e 26 maggio 1958. I comuni dell'ex-zona A elessero pertanto i loro deputati al Parlamento, ma non la loro rappresentanza al Senato della Repubblica.

5. — L'evidente anomalia costituzionale e politica nella struttura delle assemblee legislative, dovuta alla diversa base territoriale dell'elettorato, e l'assenza in Senato della rappresentanza di quelle popolazioni, non poteva e non può essere né sottotaciuta né trascurata. Per ovviare a ciò, in data 25 novembre 1959 il Governo della Repubblica, nelle persone del Ministro dell'interno e del Ministro di grazia e giustizia, presentò al Senato della Repubblica il disegno di legge costituzionale n. 820, « Assegnazione di tre Senatori ai comuni di Trieste, Duino Auri-

sina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico ».

Il Senato della Repubblica – che per primo venne investito del problema per chiari motivi di opportunità e correttezza e per un lodevole spirito d'ossequio verso l'Alta Assemblea da parte del Governo – ha approvato il disegno di legge costituzionale in prima deliberazione nella seduta del 16 dicembre 1959 e lo ha trasmesso il giorno successivo alla Camera dei Deputati, dinanzi a cui era stato già presentata analoga proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato Vidali.

6. — Il provvedimento legislativo proposto dal Governo ed approvato dal Senato della Repubblica, – e che ha assunto presso questa Camera il n. 1846 – ha carattere costituzionale.

La istituzione di una nuova circoscrizione elettorale senatoriale, nei limiti e con la consistenza territoriale indicata, e l'attribuzione a detta circoscrizione di tre senatori – che verranno ad integrare il Senato in carica – richiede il procedimento legislativo previsto dall'articolo 138 della Costituzione per i seguenti motivi.

Essendosi le elezioni senatoriali già svolte, e volendosi però procedere alla integrazione del Senato in carica con la elezione della rappresentanza senatoriale in quei comuni che non hanno partecipato alle elezioni del 1958, dato il sistema elettorale previsto dalle norme in vigore (collegi uninominali, con facoltà di collegamento tra i candidati, su base regionale), *i comuni di cui si tratta non possono oggi incorporarsi ai fini della elezione dei senatori nella loro naturale circoscrizione elettorale regionale, costituita dal territorio del Friuli-Venezia Giulia.* Si rende perciò necessario istituire una nuova ed autonoma circoscrizione elettorale senatoriale: e ciò – non costituendo i comuni interessati una Regione a se stante – può avvenire solo in deroga al combinato disposto degli articoli 57 e 131 della Costituzione, che prevedono la base regionale per la elezione del Senato ed enumerano tassativamente le Regioni che è possibile istituire.

Il procedimento legislativo costituzionale è inoltre richiesto dalla deroga all'articolo 57, comma secondo, della Costituzione, resa necessaria dall'attribuzione alla nuova circoscrizione – al fine di assicurare una più completa rappresentanza delle forze politiche – di un numero di senatori (tre) che non è conforme, per eccesso, al rapporto popolazione-seggi senatoriali fissato dal citato articolo 57 (*a*).

7. — A differenza del disegno di legge costituzionale, approvato nella II legislatura dal Parlamento della Repubblica in sede di prima deliberazione (Senato n. 1479 e n. 1952, Camera dei Deputati n. 3376), risultante dalla fusione del disegno di legge d'iniziativa del Ministro dell'interno e della proposta di legge del senatore Lussu ed altri, il disegno di legge costituzionale in esame non contiene le norme sul procedimento elettorale speciale relativo alla nuova circoscrizione, norme che per ragioni di tecnica legislativa hanno formato oggetto di un distinto disegno di legge ordinaria presentato al Senato della Repubblica dal Ministro dell'interno di concerto col Ministro di grazia e giustizia il 25 novembre 1959 (Senato della Repubblica, n. 821).

8. — La I Commissione permanente (Affari costituzionali), cui era stato deferito l'esame del disegno di legge costituzionale n. 1846, dopo approfondito esame, lo aveva all'unanimità emendato nei seguenti termini:

a) all'articolo 1, il termine: « *Territorio di Trieste* » era stato sostituito con l'indicazione dei comuni che vengono costituiti in circoscrizione elettorale, sembrando del tutto sconsigliabile la « canonizzazione » in una legge costituzionale di un termine di impreciso significato giuridico e politico;

b) l'articolo 2 era stato soppresso in quanto un disegno di legge costituzionale non sembrava la sede più appropriata per una norma di tale natura, non necessaria per lo scopo che con essa si vuol raggiungere – e cioè la integrazione del Senato ora in carica – scopo che avrebbe potuto venir realizzato fissando nella legge ordinaria che recherà le norme sul procedimento elettorale, il termine entro cui dovranno essere indette le elezioni dei tre senatori assegnati alla nuova circoscrizione.

9. — Nella seduta del 20 gennaio la prima Commissione permanente approvava all'unanimità il disegno di legge costituzionale n. 1846, con gli emendamenti sopra indicati.

(*a*) Secondo i risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione – sulla base dei quali si effettua l'assegnazione del numero dei senatori ad ogni circoscrizione – la nuova circoscrizione di Trieste ha numero 297.003 abitanti, e ad essa pertanto dovrebbe esser assegnato un solo senatore, con un resto di 97.003.

In data 21 gennaio il deputato Vidali ritirò la sua proposta di legge costituzionale n. 14, « norme per la elezione del Senato della Repubblica nei comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, San Dorligo della Valle e Sgonico », presentata il 18 giugno 1958.

10 — La Camera esaminava il disegno di legge nella sua seduta del 17 febbraio 1960 e lo approvava nel testo della Commissione.

11. — La I Commissione permanente del Senato della Repubblica prendeva in esame il disegno di legge trasmessole dalla Camera, e non ritenendo di dover aderire alla modifica apportata dalla Camera con la soppressione dell'articolo 2 del testo originario, lo ripristinava.

Il Senato della Repubblica approvava nella seduta del 9 giugno 1960 il testo proposto dalla I Commissione del Senato stesso.

Il testo così emendato veniva preso in esame dalla I Commissione della Camera che, pur riconfermando, in linea di principio, la validità del motivo che l'aveva indotta a sopprimere l'articolo 2, al fine di non procrastinare ulteriormente la conclusione dell'*iter*, accoglieva l'emendamento del Senato, approvando il testo da esso trasmessogli.

Nella seduta del 19 luglio 1960, l'Assemblea approvava il disegno di legge: si concludeva così la prima fase dell'*iter* parlamentare, relativa alla prima deliberazione del progetto di legge costituzionale.

12. — Il Senato della Repubblica, su conforme relazione della Commissione competente, nella seduta del 15 dicembre 1960 approvava il disegno di legge in seconda deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

13. — Avendo la Camera approvato il disegno di legge nell'identico testo approvato dal Senato ed essendo decorsi da detta approvazione i tre mesi prescritti, la Camera è chiamata a votare, in seconda e definitiva deliberazione. il disegno di legge costituzionale.

14. — Onorevoli colleghi ! Con la sollecita approvazione in questa sede del disegno di legge costituzionale, approvazione che ho l'onore di proporre per unanime mandato della Commissione Affari costituzionali, e che si auspica sia confortata dal voto unanime dell'Assemblea, il Parlamento nazionale, ponendo fine all'attuale anomala situazione ed assicurando al Senato della Repubblica la rappresentanza di Trieste consacrerà, in maniera solenne, il ritorno in seno alla Patria della italianissima e nobile Città.

COSSIGA, *Relatore*.

TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

Per la elezione del Senato della Repubblica i Comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico formano provvisoriamente una circoscrizione a se stante, alla quale sono assegnati tre senatori.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

ART. 2.

La presente legge si applica anche per la integrazione del Senato in funzione al momento della entrata in vigore della legge ordinaria recante le norme per la elezione dei senatori assegnati alla circoscrizione di Trieste.

TESTO
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

ART. 2.

Identico.